



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

Nella Adunanza pubblica e nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024, in riferimento ai rilievi e ai riscontri inviati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila, relativamente alla regolarizzazione dei rendiconti del Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura afferenti ai rendiconti delle contabilità speciali n. 2909 e n. 3294, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo"*;

visto il comma 3, dell'art. 14 del d. lgs n. 123 del 2011, secondo il quale *"Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti"*;

visto il comma 6 del citato art. 14, in virtù del quale *"Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito"*;

visto il successivo comma 7, dell'art. 14 del d. lgs n. 123 del 2011, il quale prevede che *"in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto è predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente"*;

visti il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e le s.m.i;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha statuito che *"la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riguardante i rendiconti dei funzionari delegati, dei commissari delegati e di chiunque venga autorizzato alla gestione di contabilità speciali configura un necessario controllo, non limitato alla sola verifica dell'avvenuta trasmissione dei frontespizi, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, ivi compresa la facoltà di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, fermi restando - sia ai fini dell'esercizio della sopra richiamata facoltà, sia per una ulteriore determinazione degli ambiti di analisi ovvero dei criteri cui fare riferimento - eventuali indirizzi di coordinamento dettati dalle Sezioni riunite e declinati a livello regionale"*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto: *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto presidenziale del 16 settembre 2024, n. 10;

vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila dell’11 febbraio 2021, prot. n. 4108, con la quale si comunicava il mancato invio, da parte del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura, dei rendiconti dell’anno 2019 relativi alla contabilità speciale n. 2909;

vista la nota istruttoria del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore prot. n. 978 del 18 febbraio 2021 ed il successivo riscontro del Ministero della cultura - Segretariato regionale per l’Abruzzo, acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo al n. 2239 del 24 marzo 2021;

vista la nota di deferimento del 19 aprile 2021, prot. n. 3023, avente ad oggetto *“Rendiconti relativi alla contabilità speciale 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l’Abruzzo (Mibact). Esercizio finanziario 2019. Rif.to Nota RTS L’Aquila prot. n. 4108 dell’11 febbraio 2021”*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore;

vista la nota del 6 maggio 2021, n. 195, avente ad oggetto *“Rendiconti relativi alla contabilità speciale 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l’Abruzzo (Mibact). Mancata presentazione dei rendiconti”*, con cui il Consigliere delegato, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per l’esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l’ordinanza n. 23 del 21 maggio 2021 con la quale il Presidente *pro tempore* ha disposto la trasmissione delle note *de quibus* al Ministero inadempiente al fine di acquisire memorie, osservazioni e ulteriore documentazione;

vista la nota di risposta del Ministero della cultura prot. n. 2188 del 27 maggio 2021 (prot. in entrata n. 3639/2021), con la quale sono stati trasmessi, con ritardo rispetto ai tempi di legge, i giustificativi richiesti;

vista la deliberazione n. 268/2021/SUCC con cui questa Sezione di controllo ha rimesso i controlli di legge alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

viste le note di riscontro del sopra citato Organo di controllo recanti gli identificativi di protocollo n. 23134 del 27 settembre 2021, n. 25536 del 18 ottobre 2021 e n. 26644 del 28 ottobre 2021, nonché la successiva nota di integrazione prot. n. 14784 del 16 giugno 2022, con le quali l'Organo di controllo ha riscontrato la mancata presentazione dei rendiconti afferenti ai c.d. "fondi fuori sistema anno 2018 ed antecedenti", nonché numerose carenze per alcuni rendiconti afferenti ai capitoli dei c.d. "fondi a sistema" e "fuori sistema anno 2019";

vista la deliberazione n. 199/2022/SUCC, adottata da questa Sezione in data 31 agosto 2022, con cui è stato fissato un termine per la presentazione dei rendiconti afferenti ai capitoli riguardanti i c.d. "fondi fuori sistema" per le annualità antecedenti al 2019, in quanto non pervenuti;

vista la richiesta di proroga inviata in data 23 dicembre 2022 dal Segretariato regionale per l'Abruzzo accolta con deliberazione n. 57/2023/SUCC;

vista la nota di RTS prot. n. 748 del 4 marzo 2024 con la quale è stata confermata la mancata trasmissione dei rendiconti non presentati;

vista la deliberazione n. 117/2024/SUCC con la quale la Sezione, rilevata la mancata presentazione da parte del Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura dei rendiconti afferenti ai capitoli "fondi fuori sistema anno 2018 ed antecedenti", ha interessato della questione la Procura competente, riservandosi la facoltà di formulare ogni ulteriore valutazione in merito alle restanti criticità evidenziate da RTS;

vista la nota di rilievo prot. 13083 del 20 giugno 2023 la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha comunicato il mancato invio, da parte del Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura, dei rendiconti afferenti alle annualità 2019, 2020, 2021, e 2022 della c.s. 3294;

vista la nota di deferimento del 26 settembre 2024, prot. int. n. 3061, avente ad oggetto: *"Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 2909 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l'Abruzzo (MIC). Fondi «a sistema» e «fuori sistema afferenti all'esercizio 2019»"*, contenente le osservazioni del Magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi;

vista la nota di deferimento del 26 settembre 2024, prot. int. n. 3060, avente ad oggetto: *"Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 3294 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura afferenti agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 – Mancata presentazione"*, contenente le osservazioni del Magistrato istruttore, Consigliere Enrico Tedeschi;

viste le note del 30 settembre 2024, prot. nn. 343 e 344, recanti *"Rendiconti relativi alla contabilità speciale n. 3294 – Funzionario delegato: Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero*

della Cultura afferenti agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 – Mancata presentazione; Fondi «a sistema» e «fuori sistema afferenti all'esercizio 2019» e rapporti con contabilità speciale n. 2909", con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione, in adunanza pubblica, per la pronuncia sulla regolarità delle gestioni indicate in oggetto, dando termine all'Amministrazione per memorie e documentazione, al fine di fornire i chiarimenti richiesti;

vista l'ordinanza n. 31 del 9 ottobre 2024 con cui il Presidente, fissato il termine di presentazione delle controdeduzioni del Funzionario delegato e quello per l'analisi delle stesse da parte di RTS, ha convocato le parti in adunanza pubblica in data 6 novembre 2024;

vista la documentazione contro deduttiva del Funzionario delegato acquisita al protocollo della sezione al n. 3539 del 2024;

vista la relazione di RTS acquisita al protocollo della sezione al n. 3918 del 2024;

vista l'ulteriore documentazione aggiuntiva inviata dal Segretariato regionale ed acquisita al protocollo delle Sezione al n. 4199 del 2024;

uditi per il Segretariato Regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura il Direttore dott. Matteo Pisi e la Funzionaria dott.ssa Ivana Nicolina Sbarascia, per la Direzione Generale Bilancio del Ministero della Cultura il dott. Marco Puzoni in rappresentanza del Direttore dott. Paolo D'Angeli;

uditi per la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila (RTS) il direttore dott. Francesco Ingarra, la Funzionaria dott.ssa Daniela Laurenzi;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

I riferimenti normativi originari del presente controllo si rinvencono nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, "*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*". Il comma 3 dell'art. 60 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, abrogato dall'art. 23 del d.p.r. n. 367 del 1994, conteneva la previsione dell'invio di tutti i rendiconti dei funzionari delegati di cui agli artt. 57 e ss. gg. del r.d. n. 2440 del 1923 alla Corte dei conti per la revisione definitiva con la contemporanea attribuzione alla Corte medesima della facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Attualmente, in seguito alla modifica normativa apportata dall'art. 23 citato (nonché dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29), è rimasta in vigore soltanto tale

ultima previsione (la facoltà della Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, di limitarli a determinati rendiconti). L'art. 333 del r.d. n. 827 del 1924 individua nel funzionario delegato in carica al momento della scadenza per la presentazione del rendiconto, il soggetto competente a rendere il conto medesimo. Quanto alla modalità e ai termini di compilazione del rendiconto, esso contiene le seguenti previsioni: 1) i rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto; 2) i rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi; 3) i rendiconti devono essere corredati dalle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge di contabilità di Stato e da tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istat e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che lo stesso deve essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria. Pertanto, in base alla pronuncia delle Sezioni Riunite, risulta funzionale al suddetto controllo la trasmissione alle competenti Sezioni regionali dei rendiconti completi e non solo dei meri frontespizi, salva la facoltà, per le stesse, di richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche oggetto dell'attività di controllo.

L'Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato competente, dunque, deve essere messo in condizione di poter effettuare il controllo sulle predette rendicontazioni corredate dalla necessaria documentazione giustificativa.

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 776 del 12 febbraio 2021 (prot. RTS 4108 dell'11 febbraio 2021), la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha comunicato la mancata presentazione dei rendiconti della contabilità speciale n. 2909 – anno 2019 da parte del Segretariato regionale del Ministero della cultura;
- a riscontro della nota istruttoria prot. n. 978 del 18 febbraio 2021, con la quale questa Sezione ha contestato al Dicastero in parola le carenze sopra descritte, l'Ufficio di bilancio del predetto Segretariato regionale, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2239 del 24 marzo 2021, ha trasmesso, anche attraverso l'ausilio di un'applicazione informatica di condivisione dei dati, *“i file relativi alla rendicontazione della contabilità speciale 2909 [...] per l'anno finanziario 2019”*;
- la comunicazione *de qua* è risultata mancante dei frontespizi e dei restanti documenti necessari (mandati, modelli 56T, etc.), previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione del rendiconto e, conseguentemente, il Presidente di questa Sezione di controllo, con ordinanza n. 23 del 21 maggio 2021, ha disposto che l'Amministrazione inadempiente producesse, memorie, osservazioni e l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
- dando seguito all'ordinanza in parola, con nota prot. n. 2188 del 27 maggio 2021 (prot. in arrivo n. 3639/2021), è stata integrata la documentazione necessaria, consegnando, tramite l'ausilio di un dispositivo di archiviazione *usb*, i giustificativi richiesti;
- con successiva deliberazione n. 268/2021/SUCC del 24 giugno 2021 questa Sezione di controllo, preso atto della trasmissione di quanto richiesto, ha fissato il termine per la verifica degli atti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila;
- con successiva nota protocollo n. 23134 del 27 settembre 2021, la RTS di L'Aquila ha inoltrato a questa Sezione di controllo le risultanze dell'attività di verifica sulla documentazione *de qua* evidenziando, tra le altre numerose criticità rilevate, la mancanza dei rendiconti degli anni pregressi per i c.d. “fondi fuori sistema” dovuti a riversamenti o a trasferimenti di fondi da altre contabilità speciali;
- con susseguenti missive prot. n. 25536 del 18 ottobre 2021 e n. 26644 del 28 ottobre 2021, la RTS ha fornito le precisazioni richieste a seguito delle interlocuzioni avvenute durante la fase istruttoria;
- a seguito di richiesta da parte di questa Sezione di controllo, la RTS ha inviato, con nota prot. n. 14784 del 16 giugno 2022, a ulteriore specificazione delle irregolarità afferenti ai c.d. “fondi fuori sistema”, i frontespizi dei rendiconti, dai quali si evince l'entità delle somme ricevute, nonché le somme erogate, riferibili sia all'esercizio 2019 sia agli esercizi pregressi, ribadendo, tuttavia, di non aver ricevuto alcun rendiconto;

- con deliberazione della Sezione n. 199/2022/SUCC del 31 agosto 2022 la Sezione, riservandosi *“qualsiasi ulteriore valutazione in merito alle restanti criticità evidenziate da RTS in merito alla contabilità speciale in argomento”*, ha fissato il termine di novanta giorni per l’invio, da parte del funzionario inadempiente, dei rendiconti relativi ai capitoli afferenti ai *“fondi fuori sistema anno 2018 ed antecedenti”*;
- con deliberazione n. 57/2023/SUCC, in accoglimento della richiesta di proroga del funzionario delegato, la Sezione ha fissato *“l’ulteriore ed improcrastinabile termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, affinché l’Amministrazione inadempiente provveda, ai sensi di legge, alla trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio della documentazione necessaria al controllo, la quale provvederà, a sua volta, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, a trasmetterne gli esiti...”*;
- con nota prot. n. 13083, del 20 giugno 2023, avente ad oggetto *“Rendiconti anno 2019 – 2020 – 2021 – 2022, Contabilità speciale 3294”*, la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila ha comunicato il mancato invio, da parte del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura, dei rendiconti afferenti alle annualità in parola.
- con nota prot. n. 748 del 4 marzo 2024 la RTS ha riferito che: *“...il Segretariato Regionale per l’Abruzzo non ha trasmesso alla Scrivente la documentazione richiesta con le delibere n. 199/2022/SUCCI e n. 57/5023/SUCC”*;
- con deliberazione n. 117/2024/SUCC la Sezione, rilevata la mancata presentazione da parte del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura dei rendiconti afferenti ai capitoli *“fondi fuori sistema anno 2018 ed antecedenti”* della c.s. 2909, ha interessato della questione la Procura competente, riservandosi la facoltà di formulare ogni ulteriore valutazione in merito alle restanti criticità evidenziate da RTS;
- in riferimento a queste ultime, afferenti ai c.d. *“fondi a sistema”* e *“fuori sistema anno 2019”*, nonché per i rendiconti non presentati per la c.s. 3294, il Presidente della Sezione, con ordinanza n. 31/2024 ha fissato un termine per la consegna di eventuali memorie contro deduttive e documentazione integrativa, incaricando l’Organo di controllo di relazionare in merito, nonché la data dell’adunanza pubblica fissata per il giorno 6 novembre 2024;
- con nota prot. in ingresso n. 3539 del 24 ottobre 2024, il Segretariato regionale ha riferito sulle principali criticità segnalate per la c.s. 2909 e per la c.s. 3294. In particolare, ha argomentato in merito al giro-fondi effettuato dalla c.s. 2909 alla c.s. 3294, alla ricostruzione contabile operata su quest’ultima e sui principali ordinativi in contestazione afferenti alla c.s. 2909;

- con nota prot. in ingresso n. 3918 del 30 ottobre 2024, la RTS ha fornito elementi diversi rispetto a quanto asserito dal Segretariato sul predetto giro-fondi operato nell'anno 2019, evidenziando una diffusa carenza documentale sugli ordinativi afferenti alla c.s. 2909;
- con nota prot. in ingresso n. 4199 del 31 ottobre 2024, il Segretariato regionale ha fornito un ulteriore riscontro sugli ordinativi afferenti al cap. 7435 della c.s. 2909, evidenziando, tuttavia, le difficoltà riscontrate nel reperire la relativa documentazione;
- nel corso dell'adunanza pubblica, i rappresentanti delle Amministrazioni presenti hanno ampiamente illustrato la documentazione e le memorie depositate.

RILEVATO CHE

Per la contabilità speciale 2909, in riferimento alla giacenza risultante al 1° gennaio 2019, ammontante ad euro 26.008.764,23, risultano le seguenti criticità:

- I. Dalla documentazione ricevuta (relazioni RTS, riscontri documentali, ecc), come peraltro confermato in sede di adunanza pubblica dai rappresentanti delle Amministrazioni presenti, emerge una non puntuale gestione degli atti contabili. In particolare, risulta carente la quasi totalità della documentazione necessaria in base al dettato dell'art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924 - "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", che recita:

"... 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. ...

5. I rendiconti vengono corredati:

- a) [degli ordinativi estinti] (Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367).*
- b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;*
- c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni (articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, mediante sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale secondo, terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 e dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343".*

Da quanto emerso nel corso dell'adunanza del 6 novembre u.s., non si evidenzia un quadro certo dei movimenti contabili intervenuti nel corso del tempo. La RTS ha ribadito, infatti, le carenze documentali e l'impossibilità di scaricare i rendiconti, ricordando, altresì, come i propri rilievi siano stati sottovalutati per troppo tempo da parte dei precedenti responsabili dell'Amministrazione controllata;

- II. la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), inoltre, con nota prot. n. 26644/2021, in riferimento a un giroconto di euro 2.498.698,60 (con una discrepanza di 8,80 euro rispetto al rendicontato) dalla C.S. 2909 alla C.S. 3294, ha rilevato che il funzionario delegato non ha fornito la documentazione relativa all'autorizzazione. Il MIC con nota prot. in arrivo n. 3539/2024, nonché nel corso del contraddittorio instaurato in adunanza pubblica, ha confermato la carenza *de qua* asserendo, tuttavia, che gli emolumenti afferiscono a *"donazioni per la ricostruzione di Enti e Stati esteri, non sottoposti alla rendicontazione avanti alla R.T.S."*. Tale ultima circostanza è stata smentita da RTS che, con nota prot. in ingresso n. 3918 del medesimo anno, ha precisato che *"le somme riversate, nel corso dell'anno 2019, sulla C.S. 3294 non trovano corrispondenza con il prospetto delle somme residue delle donazioni ricevute per i danni causati dal sisma del 2009, le somme sono state prelevate da capitoli 999 di vari anni a partire dall'annualità 2001/2003"*. Pertanto, l'autorizzazione richiesta da RTS è essenziale ai fini della rendicontazione della somma *de qua*;
- III. la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), con la medesima nota prot. n. 26644/2021, ha rappresentato che *"il Funzionario Delegato in data 22.02.2019 ha disposto il riversamento in conto entrate dello Stato sul capo XXIX capitolo 3680 articolo 05 la somma di € 18.384.895,91..."* evidenziando, tuttavia, che detta operazione include anche fondi *"...della Presidenza del Consiglio, Stato di previsione 196, stanziati per il Sisma 2016 [che] non andavano riversati in contabilità ordinaria"*. Ciò non appare conforme con quanto previsto dall'art. 11 bis del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e ss.mm.ii. che in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, ha prorogato le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fino al 31 dicembre 2026 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi. In sede di adunanza pubblica è emerso che detta somma è stata determinata in maniera deduttiva, cioè *"al contrario"*, partendo dall'ammontare complessivo di cassa e sottraendo i fondi da riversare sulla c.s. 3294 quelli necessari per il sisma 2016 e che la stima è stata fatta, non a seguito di una ricostruzione della disponibilità di cassa del singolo capitolo, ma sulla base di un calcolo complessivo;
- IV. Quanto alla rimanente somma di euro 5.125.169,72, rendicontata a valere sui capitoli cap. 7435 (EGE) 2018/ (EPR) 2018, 1321 (EGE) 2017/(EPR) 2016, 0766 (EGE) 2018/(EPR) 2018 0999 (EGE) 2019/(EPR) 2019 la RTS, rileva, tra le altre numerose carenze, quelle afferenti all'assenza di documenti giustificativi della spesa e dei relativi ordinativi di pagamento, all'originalità dei documenti allegati, alla non corrispondenza tra gli importi quietanzati da Banca d'Italia e quelli presenti nella lista dei mandati e all'errata attribuzione del capitolo

di spesa. In particolare, per ciò che attiene il cap. 7435, la RTS ha rilevato che la somma di *“...€ 3.812.359,38 è stata rendicontata per ordinativi liquidati negli anni precedenti...”*. Effettivamente, come si evince dalla citata comunicazione RTS prot. n. 26644/2021 risultano, nel rendiconto 2019, mandati estinti negli anni 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Il MIC, a giustificazione di quanto contestato, ha ipotizzato il probabile *“... utilizzo diffuso dell’anticipazione di cassa in forza di situazioni di estrema urgenza”*. Tuttavia, ad avviso del Collegio, detta circostanza risulta da considerarsi inverosimile, sia in riferimento alla sua estensione temporale, sia alla corretta applicazione della normativa in materia che circoscrive l’utilizzo dell’anticipazione di cassa all’esercizio finanziario. A ciò si aggiunge, come correttamente evidenziato dalla RTS, in sede di adunanza pubblica, il rischio che detti ordinativi di pagamento siano stati già rendicontati negli atti contabili di esercizi precedenti;

In riferimento alla contabilità speciale 3294, risultano le seguenti criticità:

- I. A fronte della mancata presentazione dei rendiconti contestata con la citata nota di rilievo prot. n. 13083 del 2024, le integrazioni recepite con nota prot. n. 3539 del 2024 non risultano idonee al discarico, in quanto non rispondenti a quanto previsto dal citato art. 333 del Regio decreto n. 827 del 1924. In effetti, RTS, con nota prot. in arrivo n. 3918, riferisce di rendiconti consegnati senza la necessaria documentazione giustificativa che viene indicata come carente o mancante. Anche dal dibattimento in adunanza pubblica non sono risultati ulteriori elementi idonei al discarico dei rendiconti;
- II. Quanto all’asserita da parte del MIC non competenza della RTS sui fondi riversati dalla contabilità “di natura statale” 2909 sulla contabilità “regionale” 3294, maggioritari nella consistenza complessiva di quest’ultima, la RTS afferma che, considerata l’origine “statale” delle relative somme già sopra descritte ed in base al d.lgs. 123/2011, tutte le somme avrebbero dovuto essere rendicontate alla Ragioneria competente per territorio. In effetti, l’art. 11, comma 3 del citato decreto legislativo recita: *“... qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato...”* Dunque, la complessiva movimentazione contabile della c.s. 3294 avrebbe dovuto essere rendicontata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila.

Per tutto quanto precede, la Sezione ritiene condivisibili i rilievi mossi dall'Organo di controllo, con la conseguente impossibilità, per entrambe le contabilità speciali in oggetto, di scaricare i relativi rendiconti.

ACCERTA

All'esito dell'esame della documentazione agli atti e del contraddittorio instaurato in adunanza pubblica del 6 novembre u.s., il mancato superamento dei rilievi mossi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e la persistente assenza dei presupposti per procedere al discarico dei relativi rendiconti, a fronte delle gravi criticità emerse nella gestione amministrativo/contabile delle contabilità speciali, di cui in parte motiva;

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila, al Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura e alla Direzione generale bilancio del medesimo dicastero, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

Il Relatore
Enrico TEDESCHI
f.to digitalmente

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Ugo MONTELLA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO